Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche

PEC: cesaf@pec.maestridellavoro.it

Al Centro Studi ed Alta Formazione
Maestri del lavoro d'Italia
Via F. Renella, 100
81100 Caserta

OGGETTO: Accordo quadro per collaborazione nell'ambito della didattica ed orientamento per le scuole superiori ed altre associazioni con interessi affini.

Si trasmette, in allegato, l'accordo in oggetto debitamente firmato da Direttore di questo Dipartimento.

Si prega di restituirne una copia firmata dal Legale Rappresentante di codesto centro.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Annamaria Piscitelli)

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche

Via Vivaldi 43
81100 Caserta
T.: +39 0823 274413
F.: + 39 0823 274585

distabif@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it
www.distabif.unicampania.it

Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*

CENTRO STUDI ED ALTA FORMAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA

ACCORDO QUADRO

TRA

Centro studi ed Alta Formazione Maestri del lavoro d'Italia – di seguito denominato Cesaf Mdl C. F, C.F. 93077330616 rappresentato dal Mauro Nemesio Rossi, nato il 15 gennaio 1942 a Casoria (NA) nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede operativa del CESAF MDL sita in Caserta alla via F. Renella 100 (cap 81100);

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – di seguito denominato Dipartimento – CF e P.IVA 02044190615, rappresentato dal prof. Antonio Fiorentino, nato a Durazzano (BN) il 04/02/1965, nella sua qualità di Direttore p.t. del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, sita in Caserta alla via Antonio Vivaldi 43, (cap 81100);

PREMESSO CHE

- è interesse reciproco avviare rapporti con Enti esterni al fine di sviluppare collaborazioni che, attraverso la condivisione delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali esistenti presso entrambe le Istituzioni, consentano di potenziare ed ampliare le attività di orientamento al mondo universitario, processi di Alternanza scuola- Lavoro; formazione ed introduzione nel mondo del lavoro ed universitario ;

Cle il CeSAF Mdl - svolge presso la propria sede attività di Formazione ed indirizzo con rapporti costanti con associazione datoriali imprese e istituti di ogni ordine e grado per la quale ha sviluppato Molteplici competenze in assvimento del mandato conferito dal Presidente della Repubblica all'otto del conferimento ai soci della stella al Merito del lavoro così come da Statuto e necessità di realizzate la sua mi9ssione magistrale in sinergia e collaborazione con Università e scuole di alta Formazione;

- il Dipartimento ha una vasta e riconosciuta esperienza nel campo della didattica ed alta formazione ;
- presso il Dipartimento è attivo un gruppo di ricerca in grado di poter curare le attività conforme ed in linea con la missione del CeSAF Mdl
- le attività di collaborazione assumo la connotazione di indirizzo alle professione e mondo del lavoro ;
- le attività di stage e didattiche sono comunque coerenti con le attività similari al CESAF svolte istituzionalmente presso il Dipartimento;
- il Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 2 del 30.01.2019 ha concesso il parere favorevole conferendo mandato al Direttore del Dipartimento per la stipula di un apposito atto;
- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto tale rapporto di collaborazione;

Tutto ciò premesso, Il CESAF Maestri del lavoro d'Italia e il Dipartimento

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 – Premesse

Le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 – Oggetto della collaborazione

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito didattica ed orientamento per le scuole superiori ed altre associazioni con interessi affini.
La collaborazione potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- tirocini formativi e/o professionali;
- organizzazione di convegni scientifici e didattici concernenti le attività svolte;
- ricerca scientifica.

Tali iniziative saranno definite mediante stipula, di volta in volta, di appositi accordi attuativi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Art. 3 – Impegno di reciprocità
Le Parti convengono che la collaborazione in argomento debba essere svolta a condizione di reciprocità.
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente il Dipartimento e CESAF MDL si impegnano a consentire:

- l'accesso alle rispettive strutture;
- l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie;
- l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca;
- altro;

alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, con modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionale.

Art. 4 – Individuazione dei Responsabili scientifici
I Responsabili scientifici del presente accordo sono per:

- CESAF Mdl il presidente Dott. Mauro Nemesio Rossi
- Il Dipartimento, il prof. Paolo Vincenzo Pedone

Art. 5 – Condizioni
Il presente atto si intende soggetto alle sotto indicate condizioni:

- esclusione di prestazioni a fronte di corrispettivi, essendo interesse comune delle parti sviluppare le attività concordate ;
- impegno assunto dalle Parti di coordinare le rispettive attività di _messe in essere da svilupparsi secondo i criteri di maggiore praticità e convenienza concordate tra le Parti stesse;
- impegno a carico delle Parti di scambiarsi ogni dato e/o elemento utile per lo sviluppo delle iniziative programmate nonché i risultati delle attività condotte in proprio su comuni temi di interesse.

Le pubblicazioni inerenti la collaborazione in oggetto riporterano l'intestazione e/o il logo del Dipartimento e del CESAF Mdl

Art. 6 – Utilizzo dei risultati di studi e ricerche
Fermo restando che ogni Parte resta proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, i risultati – totali o parziali, delle attività svolte nell'ambito del presente accordo , fermo restando i diritti degli inventori ad essere citati come autori, saranno di proprietà di entrambe le Parti in modo paritetico.
Le Parti potranno decidere di comune accordo di tutelare giuridicamente l'invenzione mediante deposito della domanda di brevetto, con ripartizione pro quota delle spese relative a deposito, estensione e mantenimento in vita del brevetto e degli utili derivanti dallo sfruttamento industriale ovvero della cessione a tersi del brevetto.
La ripartizione dei diritti di sfruttamento sarà oggetto di successivo accordo tra le parti al verificarsi del caso concreto.
La Parte che intenda procedere alla brevettazione dei risultati inventivi sarà tenuta ad inviare una comunicazione a mezzo raccomandata AR all'altra Parte, invitandola a partecipare. Ove quest'ultima risponda negativamente entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione, oppure non fornisca alcuna risposta entro il medesimo termine, l'altra Parte potrà procedere automaticamente, con costi e guadagni interamente a suo carico.

Eventuali pubblicazione dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa fra le Parti.

Art. 7 – Utilizzo dei risultati e tutela immagine
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati solo nell'ambito di attività comuni oggetto del presente accordo.
Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con l'immagine dell'Università.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale per iniziative non contemplate dal presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8 – Riservatezza e confidenzialità
Le Parti si impegnano a non divulgare le informazioni riservate e confidenziali di cui verranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente atto e, scaduto l'accordo, per i successivi 5 (cinque) anni.

Art. 9 – Durata – Recesso
Il presente accordo avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo sottoscritto tra le Parti.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei mesi notificato alla controparte con lettera raccomandata AR.

Art. 10 – Coperture assicurative
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di Legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 11 - Sicurezza
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle Sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto , nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni , dalle stesse comunque designati, sarà tenuto – prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, Sedi di espletamento delle attività – ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 12 – Legittimazione processuale attiva e passiva
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto -. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia eventualmente derivante da o relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo la legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al Dipartimento.

Art. 13 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione del presente atto sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Art. 14 – Registrazione e bollo
Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese relative saranno a carico delle parti
Le eventuali spese di bollo sono a carico delle parti

Letto, confermato e sottoscritto.

Caserta,

Per __CESAF Maestri del lavoro d'Italia
Il legale rappresentante
Dott. Mauro Nemesio Rossi

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Il Direttore
Prof. Antonio Fiorentino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le disposizioni degli art. 12 (Legittimazione processuale attiva e passiva) e dell'art. 13 (Foro competente) del presente Santa Maria C.V.

Per Il CESAF Mdl
Il legale rappresentante
Dott. Mauro Nemesio Rossi

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Il Direttore
Prof. Antonio Fiorentino